

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3405}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato DOSI

Modifica all'articolo 92 della Costituzione
in materia di conflitto di interessi

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Costituente ha previsto un legame tra i membri del Governo e la Costituzione stessa, legame qualificabile in termini di « lealismo costituzionale »: esso rappresenta indubbiamente un vincolo di fedeltà più accentuato rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini o per i pubblici funzionari.

Tale legame è qualificato, in materia di accesso alle cariche di Governo, anche dai principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione (che persegue il fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione), dall'articolo 51 (nella parte in cui si statuisce che tutti i cittadini possono accedere alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza) ed infine dall'articolo 93 (che dispone che il

Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, devono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Ciò, nonostante « nessuna norma di rango costituzionale prevede appositi rimedi per impedire che l'azione di governo sia turbata dalla commistione di interessi pubblici e privati » (Documento conclusivo del comitato di studio sulla questione del conflitto di interessi — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1994, pagina 2).

Questo grave rilievo, unito alla considerazione per cui le leggi ordinarie in materia sono frammentarie e carenti, implica, come conseguenza immediata, il non riconoscimento dell'efficacia diretta di tali norme costituzionali ai fini della regola-

zione della materia del conflitto di interessi. A ciò si aggiunga, d'altro canto, la prioritaria preoccupazione per la quale « la sfera garantita all'individuo (...) da una duplice serie di diritti fondamentali: i diritti di partecipazione politica e quelli di proprietà e di iniziativa economica privata » non venga in qualche modo lesa.

In relazione alle perplessità espresse, che possono rendere evidentemente difficile o comunque più ardua e sicuramente lacunosa l'applicazione di norme poste a tutela della disciplina del conflitto di interessi tramite una legge ordinaria, si è ritenuto utile acquisire i contenuti dell'esperienza tedesca in materia al fine di radicare in una norma scritta quel « lealismo costituzionale » rafforzato per il quale i titolari di cariche pubbliche devono perseguire, nella cura della cosa pubblica, gli interessi generali della nazione al cui servizio esclusivo sono preposti.

A ciò si aggiunga che si è ritenuto che la determinazione di norme che prevedono l'ineleggibilità di alcuni cittadini, limitan-

done il diritto di elettorato passivo rispetto al diritto di svolgere altre attività, dovesse essere posta accanto e sullo stesso piano delle norme che riconoscono e tutelano l'accesso alle cariche pubbliche (articolo 51 della Costituzione) e la libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione).

Si comprende, in conclusione, come le preoccupazioni che hanno motivato l'iniziativa in parola ineriscano sia ad esigenze di chiarezza istituzionale sia a premure di correttezza costituzionale riferendosi, da una parte, alla necessità di definire con certezza i contenuti di quel lealismo costituzionale imposto dalla Carta fondamentale nei confronti di coloro che, quali membri dell'Esecutivo, siano preposti allo svolgimento delle prerogative supreme di cura della cosa pubblica e, dall'altra, all'improrogabile risoluzione di una questione, oggi particolarmente attuale, quale quella del conflitto di interessi, che rischia, se irrisolta, di costituire uno dei più gravi elementi di squilibrio istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 92 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri non possono rivestire alcuna altra carica retribuita, esercitare un'attività economica o una professione, non possono inoltre assumere alcun incarico di direzione né appartenere al consiglio di amministrazione di imprese costituite a scopo di lucro ».

